La Regenza dal chantun Grischun

Il Governo del Cantone dei Grigioni



Seduta del Comunicato il Protocollo n.

7 dicembre 2020 9 dicembre 2020 1034/2020

Centrali idroelettriche Campocologno I e II; Comuni di Brusio e di Poschiavo nonché Repower AG

Domanda di misure provvisorie concernenti lo sfruttamento della forza idrica lungo il Poschiavino e il Saent

I. Situazione di partenza

- Nella Bassa Valposchiavo Repower SA gestisce le due centrali idroelettriche Campocologno I e II. I rispettivi diritti di sfruttamento delle acque scadono il 31 dicembre 2020.
- 2. In relazione al progetto Lagobianco e al previsto potenziamento o all'ulteriore esercizio degli impianti idroelettrici in Valposchiavo, Repower SA aveva avviato tempestivamente le trattative relative a una rinuncia all'esercizio del diritto di riversione nonché al rilascio di nuove concessioni per le centrali idroelettriche Campocologno I e II. Con decreto del 25 marzo 2014 (prot. n. 285) il Governo ha approvato tutte le concessioni legate al progetto Lagobianco, le quali comprendevano tra l'altro le concessioni dei diritti d'acqua da parte dei Comuni di Brusio e di Poschiavo risalenti al 2010 e al 2011 e le quali disciplinano l'ulteriore esercizio delle centrali idroelettriche Campocologno I e II.
- 3. Siccome per quanto riguarda l'esercizio i diritti di sfruttamento dei Comuni di Brusio e Poschiavo risalenti al 2010 e al 2011 citati al numero 2 sono legati alla centrale ad accumulazione e pompaggio, nel mese di giugno 2019 i due Comuni hanno rilasciato a Repower delle aggiunte alle concessioni che permettono una continuazione ininterrotta dello sfruttamento della forza idrica presso gli impianti esistenti di Repower in Valposchiavo, nonostante per il momento la centrale ad accumulazione e pompaggio non venga realizzata. Queste aggiunte alle concessioni vengono approvate in una procedura separata.

- 4. Affinché la dotazione del futuro regime di sfruttamento nelle centrali idroelettriche Campocologno I e II possa essere garantita, sono necessari importanti lavori di trasformazione presso l'opera di presa a Miralago nonché la costruzione di nuovi impianti di dotazione (lago di dotazione, centrale di dotazione). La corrispondente approvazione del progetto (decreto governativo del 25 ottobre 2016 [prot. n. 932] nonché del 19 ottobre 2020 [prot. n. 861]) è sì disponibile, tuttavia, al momento dell'inoltro della domanda in questione mancava ancora la decisione definitiva delle autorità federali in merito al risanamento e al ripristino dell'accessibilità per i pesci nonché alla loro protezione. Questa decisione costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori di costruzione a Miralago.
- 5. A seguito dei ritardi menzionati nei lavori di trasformazione e nuova costruzione presso l'opera di presa a Miralago, il 18 giugno 2020 i Comuni di Brusio e Poschiavo nonché Repower hanno inoltrato al Governo una domanda di proroga dei termini di costruzione e realizzazione per il rinnovo dei salti nella parte inferiore della Valposchiavo. Con decreto del 1° settembre 2020 (prot. n. 715), il Governo ha approvato la proroga dei termini richiesta. Occorrerà iniziare i lavori entro il 14 luglio 2022.
- 6. Per il periodo di transizione fino alla conclusione della trasformazione della presa d'acqua a Miralago e della costruzione del nuovo impianto di dotazione nonché fino a quando le aggiunte alle concessioni saranno passate in giudicato, è necessaria una regolamentazione con misure provvisorie. In questo contesto si chiede di limitare le misure provvisorie al massimo a cinque anni dalla scadenza delle concessioni vecchie, vale a dire fino al 31 dicembre 2025.
- 7. Con istanza del 22 aprile 2020, i Comuni di Brusio e Poschiavo nonché Repower hanno inoltrato al Governo la domanda qui da valutare relativa a misure provvisorie per l'ulteriore esercizio degli impianti esistenti e hanno presentato il seguente petito:
 - "1. Fino alla messa in servizio ordinaria degli impianti idroelettrici rinnovati, l'ulteriore esercizio del salto inferiore della Valposchiavo (centrali idroelettriche Campocologno I e II) è stabilito come segue:

1.1. Entità del diritto di sfruttamento

- Capacità di assorbimento dell'impianto: invariata, conformemente alla concessione
 2011 di Brusio ovvero all'aggiunta alla concessione 2011 di Brusio e alla concessione
 2010 di Poschiavo ovvero all'aggiunta alle concessioni 1997 del Comune di Poschiavo, vale a dire 14 m³/s nella galleria in pressione Miralago Monte Scala.
- Obiettivi di invaso e abbassamento del Lago di Poschiavo (dal 1.1.2021): conformemente all'art. 3 n. 1.2 della concessione 2011 di Brusio ovvero all'aggiunta alla concessione 2011 di Brusio e conformemente all'art. 3 n. 1.2 della concessione B 2010 di Poschiavo ovvero all'art. 3 n. 1.2 dell'aggiunta alle concessioni 1997 del Comune di Poschiavo, vale a dire

Livello del lago

dal 15 giugno al 15 ottobre: 958.5 - 961.5 m s.l.m. periodo rimanente: 954.0 - 961.5 m s.l.m.

Oscillazioni del livello del lago:

dal 15 giugno al 15 ottobre: 1 m al giorno; vengono tollerate due

trasgressioni al mese dovute a

programmazione dell'impianto o

a forza maggiore.

- Quota della restituzione dell'acqua: invariata, conformemente alla concessione 2011
 di Brusio ovvero all'aggiunta alla concessione del 2011 di Brusio, vale a dire presso il confine di Stato a Campocologno.
- Deflussi residuali: invariati conformemente alle concessioni 1953 di Brusio e 1957 di
 Poschiavo ovvero al decreto governativo del 7 gennaio 2002, prot. n. 1, vale a dire
 80 l/s dall'impianto di dotazione Golbia per il Poschiavino.

1.2. Prestazioni economiche

Brusio (dal 1.1.2021):
 tassa di concessione conformemente all'art.4 della concessione 2011 di Brusio;
 canone d'acqua conformemente all'art. 5 della concessione 2011 di Brusio e all'art. 5
 dell'aggiunta alla concessione 2011 di Brusio;

fornitura di energia gratuita conformemente all'art. 6 della concessione del 2011 di Brusio.

Poschiavo (dal 1.1.2021):
 canone d'acqua conformemente all'art. 5 dell'aggiunta alle concessioni 1997 di Poschiavo; fornitura energia gratuita conformemente all'art. 6 n. 1 secondo punto dell'aggiunta alle concessioni 1997 del Comune di Poschiavo.

1.3. Compensazione ecologica

- Quale compensazione per la continuazione provvisoria dell'esercizio degli impianti idroelettrici conformemente al n. 1.1, Repower SA va obbligata ad anticipare l'esecuzione del provvedimento compensativo A8 in zona Golbia definito nel progetto Lagobianco e a realizzarlo contemporaneamente alle trasformazioni degli impianti idroelettrici del salto inferiore.
- 2. Spese e ripetibili a carico della concessionaria."

II. Prese di posizione

- 1. Nel quadro della procedura di consultazione, i seguenti uffici cantonali specializzati hanno inoltrato una presa di posizione:
 - Ufficio tecnico (UT), Sezione arginature fiumi e torrenti, 11 maggio 2020;
 - Ufficio per i comuni (UC), 4 giugno 2020;
 - Ufficio dell'economia e del turismo (UET), 12 giugno 2020;
 - Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA), 2 luglio 2020;
 - Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr), 27 ottobre 2020;
 - Ufficio per la caccia e la pesca (UCP), 6 novembre 2020.

Gli uffici cantonali non hanno formulato obiezioni sostanziali contro la regolamentazione transitoria prevista, tuttavia l'UCP ha richiesto le seguenti condizioni:

"1. Oltre alla prestazione compensativa di ecologia delle acque proposta dalla richiedente, vale a dire l'anticipazione della misura compensativa A8 prevista nel quadro progetto Lagobianco, occorre fornire una prestazione compensativa di economia ittica.

- Questa prestazione compensativa comprende il sostegno da parte di Repower SA per garantire la cattura annuale di riproduttori nel Lago di Poschiavo.
- 3. Analogamente a quanto previsto dalla concessione Lagobianco, Repower SA deve essere obbligata a rispettare la quota d'invaso massima nel Lago di Poschiavo pari a 961,50 m s.l.m (obiettivo d'invaso) già per la durata delle misure provvisorie (continuazione esercizio impianti Campocologno I e II).
- 4. Dal 1° al 20 novembre, il livello del lago va mantenuto possibilmente tra 959,65 e 960,25 m s.l.m, a seconda delle condizioni quadro idrologiche e d'esercizio. In questo contesto, Repower informa annualmente l'UCP prima del corrispondente periodo in merito alla situazione attuale. Se non è possibile mantenere il livello del lago entro il margine citato, in collaborazione con l'UCP occorre prendere provvedimenti di altra natura conformemente alla condizione 5.
- 5. In alternativa vanno sviluppati insieme metodi che permettano la cattura efficace di riproduttori anche quando i livelli del lago stabiliti sopra non sono rispettati. Sarebbe immaginabile l'uso di reti meno alte in caso di livelli del lago troppo bassi. Eventuali acquisti sono a carico di Repower SA."

Quali cofirmatari della domanda, i **Comuni di Brusio e Poschiavo** non hanno inoltrato altre prese di posizione.

 Per quanto necessario, nei seguenti considerandi si entrerà nel merito delle prese di posizione dei partecipanti alla consultazione nonché nel merito della domanda e della documentazione di progetto.

III. Considerandi

1. Conformemente all'art. 47 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100), il Governo, dopo aver udito i comuni, d'ufficio o su relativa richiesta adotta le misure provvisorie che permettono la continuazione dell'esercizio e che conservano uno stato di fatto o di diritto oppure salvaguardano interessi in pericolo, se le modalità relative allo sfruttamento della forza idrica non sono ancora determinate in vista della scadenza di una concessione.

La necessità di tali misure può presentarsi quando una concessione si estingue a seguito dello scadere della durata convenuta (cfr. al riguardo l'art. 38 LGDA) e non vi è ancora un nuovo rapporto di concessione approvato in vigore. Questa disposizione nella LGDA tiene conto del fatto che gli accertamenti da svolgere riguardo alla riversione (e a una nuova concessione) richiedono molto tempo e che non è possibile escludere che talvolta le corrispondenti trattative tra le parti non possano essere concluse prima della scadenza della durata ordinaria della concessione, nemmeno in caso di loro avvio tempestivo (cfr. messaggio del 13 giugno 1994 relativo alla LGDA, quaderno n. 4/1994-95, 193 segg., 257).

- 2. Il punto centrale della regolamentazione transitoria richiesta e qui da valutare consiste nell'ulteriore esercizio invariato a prescindere dai livelli di sfruttamento del lago conformemente al regime di sfruttamento futuro degli impianti esistenti (cfr. n. 1.1 del petito). La soluzione transitoria non prevede una regolamentazione diversa della dotazione, di conseguenza il diritto di sfruttamento rimane invariato rispetto alla concessione (ancora) in essere.
- 3. Insieme alla domanda di misure provvisorie per la centrale idroelettrica Campocologno, Repower ha inoltrato delle basi relative alla regolamentazione transitoria. Per quanto riguarda gli effetti legati alla pesca e i corrispondenti provvedimenti compensativi, vi sono stati dei colloqui tra UCP e Repower. Successivamente l'UCP ha inoltrato una presa di posizione con corrispondenti condizioni. Repower ha in seguito spiegato che la società sarebbe d'accordo con queste condizioni.
- 4. Per il Governo è dimostrato che nel presente caso è opportuna l'emanazione di misure provvisorie ai sensi dell'art. 47 LGDA. Le parti interessate si sono impegnate seriamente per disciplinare in modo nuovo il rapporto di concessione. La procedura per la nuova concessione si trova in una fase molto avanzata e diversi elementi indicano che prossimamente sarà possibile continuare lo sfruttamento della forza idrica del Poschiavino e del Saent da parte di Repower sulla base di una nuova concessione. Per via della loro natura, le misure provvisorie da stabilire con il presente decreto non rappresentano né una proroga del vecchio rapporto di concessione, né un'anticipazione della (eventuale) nuova con-

cessione, bensì si basano direttamente sull'art. 47 LGDA e in qualità di regolamentazione transitoria autonoma sono intese a permettere l'ulteriore esercizio degli impianti esistenti. A seguito del carattere provvisorio di queste misure e del principio della proporzionalità da rispettare nel diritto pubblico, la regolamentazione transitoria deve limitarsi in linea di principio allo stretto necessario. La regolamentazione transitoria può inoltre rimanere valida solo per un periodo limitato. Le misure provvisorie conformemente all'art. 47 LGDA devono perciò avere una chiara scadenza.

Per quanto riguarda l'ulteriore esercizio degli impianti esistenti, in accordo con i servizi specializzati cantonali il Governo giunge alla conclusione che la soluzione transitoria richiesta può essere approvata con la regolamentazione prevista per l'acqua di dotazione.

Conformemente a quanto detto, la regolamentazione transitoria va infine limitata nel tempo. Il Governo ritiene che la durata massima richiesta pari a cinque anni dalla scadenza della vecchia concessione sia adeguata. La regolamentazione transitoria viene dichiarata di conseguenza valida dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 al massimo.

- 5. Nell'approvazione della concessione Lagobianco del 25 marzo 2014 (prot. n. 285), per le centrali idroelettriche Campocologno I e II è stata fissata una tassa di Stato pari a 806 710.40 franchi in virtù dell'art. 31 cpv. 5 LGDA. Conformemente alla prassi, per la relativa riscossione ci si riallaccia al passaggio in giudicato di un'approvazione della concessione, ciò che sarà il caso con la prevista approvazione delle aggiunte alle concessioni 2019 (cfr. n. I.3). Il termine di pagamento dovrà dunque essere disciplinato definitivamente nel quadro dell'approvazione delle aggiunte alle concessioni menzionate.
- 6. Conformemente all'art. 32 LGDA, il Cantone è autorizzato ad addebitare al richiedente o al concessionario i costi creati dal trattamento di richieste. In considerazione dell'onere amministrativo per il trattamento della presente domanda, nonché in considerazione delle tasse amministrative di domande comparabili, nel presente caso un importo di 1500 franchi risulta adeguato.

Siccome tuttavia si tratta di misure provvisorie che rappresentano solo una fase preliminare della procedura di approvazione ancora da svolgere, il Governo al momento rinuncia alla riscossione della tassa. I costi causati dal presente procedimento verranno riscossi nel quadro della successiva procedura di approvazione delle aggiunte alle concessioni.

IV. Decreto

Dopo aver esaminato la domanda dei Comuni di Brusio e Poschiavo nonché di Repower SA del 22 aprile 2020, dopo aver preso visione della documentazione determinante, in virtù dell'art. 47 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100), sulla base dei precedenti considerandi nonché su richiesta del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità

il Governo decreta:

1. Regolamentazione transitoria (misure provvisorie)

La domanda dei Comuni di Brusio e Poschiavo nonché di Repower SA (Repower) del 22 aprile 2020 concernente la determinazione di misure provvisorie conformemente all'art. 47 LGDA viene approvata con condizioni. Per l'ulteriore esercizio delle centrali idroelettriche Campocologno I e II vengono stabilite le seguenti disposizioni:

1.1. Ulteriore esercizio delle centrali idroelettriche Campocologno I e II L'ulteriore esercizio delle centrali idroelettriche esistenti Campocologno I e II di Repower viene approvato.

1.2. Entità del diritto di sfruttamento

Capacità di assorbimento dell'impianto: invariata, conformemente alla concessione 2011 di Brusio ovvero all'aggiunta alla concessione 2011 di Brusio e alla concessione 2010 di Poschiavo ovvero all'aggiunta alle concessioni 1997 del Comune di Poschiavo, vale a dire 14 m³/s nella galleria in pressione Miralago - Monte Scala.

Obiettivi di invaso e abbassamento del Lago di Poschiavo (dal 1.1.2021): conformemente all'art. 3 n. 1.2 della concessione 2011 di Brusio ovvero all'aggiunta alla concessione 2011 di Brusio e conformemente all'art. 3 n. 1.2 della concessione B 2010 di Poschiavo ovvero all'art. 3 n. 1.2 dell'aggiunta alle concessioni 1997 del Comune di Poschiavo, vale a dire

Livello del lago

dal 15 giugno al 15 ottobre: 958.5 - 961.5 m s.l.m.

periodo rimanente: 954.0 - 961.5 m s.l.m.

Oscillazioni del livello del lago:

dal 15 giugno al 15 ottobre: 1 m al giorno; vengono tollerate due

trasgressioni al mese dovute a programmazione dell'impianto o

a forza maggiore.

Quota della restituzione dell'acqua: invariata, conformemente alla concessione 2011 di Brusio ovvero all'aggiunta alla concessione del 2011 di Brusio, vale a dire presso il confine di Stato a Campocologno.

Deflussi residuali: invariati conformemente alle concessioni 1953 di Brusio e 1957 di Poschiavo ovvero al decreto governativo del 7 gennaio 2002 (prot. n. 1), vale a dire 80 l/s dall'impianto di dotazione Golbia per il Poschiavino.

1.3. Prestazioni economiche

Brusio (dal 1.1.2021):

tassa di concessione conformemente all'art.4 della concessione 2011 di Brusio; canone d'acqua conformemente all'art. 5 della concessione 2011 di Brusio e all'art. 5 dell'aggiunta alla concessione 2011 di Brusio;

fornitura di energia gratuita conformemente all'art. 6 della concessione del 2011 di Brusio.

Poschiavo (dal 1.1.2021):

canone d'acqua conformemente all'art. 5 dell'aggiunta alle concessioni 1997 di Poschiavo; fornitura energia gratuita conformemente all'art. 6 n. 1 secondo punto dell'aggiunta alle concessioni 1997 del Comune di Poschiavo.

1.4. Compensazione ecologica

Quale compensazione per la continuazione provvisoria dell'esercizio degli impianti idroelettrici, Repower va obbligata ad anticipare l'esecuzione del provvedimento compensativo A8 in zona Golbia definito nel progetto Lagobianco e a realizzarlo contemporaneamente alle trasformazioni degli impianti idroelettrici del salto inferiore.

La prestazione compensativa relativa alla pesca comprende il sostegno di Repower per garantire la cattura annuale di riproduttori nel Lago di Poschiavo. Analogamente a quanto previsto dalla concessione Lagobianco, Repower viene obbligata a rispettare la quota d'invaso massima nel Lago di Poschiavo pari a 961,50 m s.l.m (obiettivo d'invaso) per la durata delle misure provvisorie (continuazione esercizio centrali idroelettriche Campocologno I e II).

Dal 1° al 20 novembre, il livello del lago va mantenuto possibilmente tra 959,65 e 960,25 m s.l.m, a seconda delle condizioni quadro idrologiche e d'esercizio. In questo contesto, Repower deve informare annualmente l'UCP prima del corrispondente periodo in merito alla situazione attuale. Se non è possibile mantenere il livello del lago entro il margine citato, in collaborazione con l'UCP occorre prendere provvedimenti di altra natura conformemente alla condizione seguente.

In alternativa vanno sviluppati insieme metodi che permettano la cattura efficace di riproduttori anche quando i livelli del lago stabiliti sopra non sono rispettati. Sarebbe immaginabile l'uso di reti meno alte in caso di livelli del lago troppo bassi. Eventuali acquisti sono a carico di Repower.

1.5. Limitazione temporale della regolamentazione transitoria

La regolamentazione transitoria per l'ulteriore esercizio delle centrali idroelettriche Campocologno I e II rimane valida fino al passaggio in giudicato dell'approvazione delle aggiunte alle concessioni per le centrali idroelettriche Campocologno I e II, al massimo tuttavia fino al 31 dicembre 2025.

2. Esposizione pubblica

Il presente decreto, unitamente alla relativa documentazione, deve essere esposto pubblicamente per 30 giorni presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr); l'esposizione pubblica deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale (art. 59 in unione con l'art. 56 cpv. 1 LGDA).

3. Indicazione dei rimedi giuridici

Conformemente all'art. 49 cpv. 1 lett. d della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il ricorso, al quale vanno allegati il decreto impugnato ed eventuali mezzi di prova, deve contenere il petito, la fattispecie e una motivazione.

4. Comunicazione a

- Repower SA, Via da Clalt 12, 7742 Poschiavo (posta A Plus)
- Comune di Brusio, Cancelleria comunale, 7743 Brusio (posta A Plus)
- Comune di Poschiavo, Cancelleria comunale, Via da Clalt 2, 7742 Poschiavo (posta A-Plus)
- Ufficio dell'economia e del turismo
- Ufficio per la natura e l'ambiente
- Ufficio per i comuni
- Controllo delle finanze
- Ufficio dell'energia e dei trasporti
- Ufficio tecnico

- Ufficio per la caccia e la pesca
- Archivio di Stato
- Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità

Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

WE WE WANTED

In nome del Governo

Il Cancelliere:

Daniel Spadin